

non siano di nessuno effetto, sempre havendo guadagnato li assicuratori la valuta di tal sicurtà, in tal caso tal assicurato sia incorso in pena di cento ducati d'oro, della qual pena sia data la terza parte allo accusator, & l'altra terza parte allo ufficiale che farà la effecutione, & l'altra terza a cavare huomini che siano in mano d'infedeli.

*Che li assicuratori habbiano a giurar che la ferma che fanno è vera. Cap. 12.*

Ordinorono, che tutti e qual si voglia assicurator innanzi che fermino nella sicurtà, habbino a giurar chela ferma che intendono far nella sicurtà, è vera & non finta, nè fatta per fraude o decettione alcuna, nè perche altri sotto colore della ferma, nè per la ferma, che disegna altri si fermino.

*Che le sicurtà si habbino a causare a patto secondo le presenti ordinationi. Cap. 13.*

Ordinorono che gli assicurati, & assicuratori nell'atto, & ferma della sicurtà habbino a deducere tutte le Presenti ordinationi infra loro in patto, & fare & causare quella giusta forma delle presenti ordinationi, e giurare & promettere che in tutto & per tutto serveranno quelle alla lettera, & che per conto di detta sicurtà faranno, & staranno a giudicio delli Consoli, & non in altra parte, nè Corte, & renuntiano a loro proprio, & appropriato, & privilegiato giudicio, & per la forma che di sotto in un capitolo sarà dichiarato, & per gli notarij meglio potrà esser chiarito nella sustantia di quello.

*Che non possano andar in altro giudicio di quello di Consoli. Cap. 14.*

Ordinorono che per tanto, come le dette sicurtà sono contratti tali, che si fanno per camino delle mercantie, & è impertinente & per le questioni che ne salgano & effecu-